

COMUNE DI CALCINAIA
PROVINCIA DI PISA

Il Revisore Unico

**OGGETTO: PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2018-2020**

PREMESSA

In data 20/03/2018 con delibera n.12, al cui parere reso dal precedente Revisore si rimanda integralmente, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

In data 30/04/2018 con delibera n.31 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017, determinando un risultato di amministrazione di euro 5.155.556,96 così composto:

fondi accantonati	per euro 2.977.902,15;
fondi vincolati	per euro 732.758,48;
fondi destinati agli investimenti	per euro 22.856,82;
fondi disponibili	per euro 1.422.039,51.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione si sono registrate 9 variazioni di bilancio, di cui l'ultima con parere reso dal sottoscritto in data 02/11/2018, al quale si rimanda. E' prevista inoltre, all'interno dell'Ordine del Giorno della prossima assemblea consiliare, una decima variazione, concernente il

riconoscimento di un debito fuori bilancio, al cui parere reso dal sottoscritto in data odierna si rimanda integralmente.

In data 19/11/2018 è stata trasmessa al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, una prima proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto. Successivamente, in data 23/11/2018, tale proposta è stata sostituita alla luce dell'intervenuta necessità di riconoscimento dell'anzidetto debito fuori bilancio, con conseguente nuova trasmissione della documentazione correlata.

Nei giorni precedenti, successivi rispetto alle trasmissioni di cui sopra, il Revisore, attivandosi nelle verifiche strettamente funzionali al rilascio del parere, si è costantemente interfacciato con gli uffici al fine di ricevere le necessarie delucidazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Premesso che detta verifica è già stata effettuata nei tempi previsti, ed a tal proposito ad essa si rinvia integralmente, lo scrivente rileva che l'Ente ha previsto, all'art. 20 del Regolamento di contabilità, una diversa e più articolata periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la quale deve essere garantita non solo entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, ma anche entro il 30 novembre. Tale ultima data di salvaguardia è appunto oggetto di verifica e di resa del qui presente parere.

Infatti, a tal proposito, gli Enti devono monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, attestando:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone *"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico ha proceduto all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Revisore, assieme alla documentazione ricevuta, ha richiesto, ed ottenuto, apposite dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi in merito alle seguenti fondamentali informazioni, ovvero attestazioni circa:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio con apposite attestazioni, eccezione fatta per il debito fuori bilanci oggetto di specifica variazione in corso di adozione;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- attestazioni e/o dichiarazioni relative al mantenimento degli equilibri di bilancio per i settori di rispettiva competenza.

Oltre a queste, il responsabile del servizio Economico-Finanziario ha rilasciato anche una specifica attestazione circa l'attuale congruità del FCDE.

Sempre in riferimento ai vari responsabili dei servizi, non sono pervenute al sottoscritto segnalazioni di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove maggiori risorse.

Preso atto di quanto sopra, ed alla luce della Relazione del responsabile del Servizio Economico finanziario e le motivazioni ivi espresse, il Revisore esprime le seguenti valutazioni.

Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio l'Ente provvede ad apportare la presente variazione, i cui principali aspetti sono qui rappresentati.

Relativamente al 2018, per ciò che concerne il gettito IMU, si è provveduto ad un'ulteriore prudenziale riduzione, pari ad 227.260,53, volta ad una più congrua previsione rispetto alla proiezione degli incassi che si determineranno in occasione della rata di II acconto prevista per il 16/12/2018. Per tale posta si continua a registrare, relativamente alla rilevazione dei proventi derivanti da evasione tributaria, l'appostamento a residuo dei proventi derivanti da evasione tributaria di anni precedenti, in modo pertanto non corretto, come già oggetto di segnalazione, in quanto gli stessi avrebbero dovuto essere appostati in apposito capitolo, al fine del rispetto dei corretti principi contabili e della corretta determinazione del FCDE.

Sempre sul lato entrate da Titolo I, si conferma, nella sostanza le previsioni già espresse con le precedenti variazioni, laddove, al di là della previsione di una piccola quota di incassi per ICI pregressa e di un trasferimento pari ad € 50.000,00, corrisposta e liquidata in quanto le manifestazioni alle quali faceva riferimento si sono concluse e le relative spese già rendicontate.

Sul lato delle entrate da titolo II, la variazione prevede, ancora una volta, un cospicuo aumento degli incassi derivanti da maggiori trasferimenti da parte dell'Unione Valdera per violazioni al CDS, pari appunto ad € 450.000. Circa tale aspetto, rimandando comunque a tutte le considerazioni che lo scrivente aveva già effettuato nei pareri precedenti, considerata l'importanza della somma ulteriormente prevista, il sottoscritto ha richiesto specificazioni all'Ente circa l'incremento previsto e la corrispondenza tra l'incasso previsto e l'incasso effettivo.

A tale richiesta, gli uffici hanno prodotto la documentazione proveniente dall'Unione e, in particolare, quanto derivante dall'assestamento di quest'ultima dell'ottobre scorso e dalla rendicontazione degli incassi effettivamente effettuati al 30/09/2018.

Alla luce dei dati acquisiti, si è confermato l'importante trend di aumento, soprattutto se confrontato al dato storico, visto che l'Unione ha dichiarato e rendicontato di aver incassato (come quota netta, di stretta competenza del Comune di Calcinaia) al 30/09/2018 € 1.152.831,86, prevedendo una stima di incassi al 31/12/2018 pari ad € 1.606.000 circa. L'Ente, per motivi meramente prudenziali, ha invece ritenuto di prevedere un minor incremento, procedendo a sottostimare in € 450.000,00, la variazione positiva, per le ragioni meglio indicate all'interno della Relazione del Servizio Economico Finanziario. Lo scrivente revisore evidenzia che, seppur le stime parrebbero congrue confrontando

i dati messi a disposizione, raccomanda in ogni caso all'Ente di impegnare le corrispondenti spese ed effettuare i lavori ad essi collegati solo laddove si riscontri un effettivo incasso delle previsioni, in quanto trattasi di dati relativi ad una posta particolarmente aleatoria ed imprevedibile, per sua natura, nella sua quantificazione.

Sul fronte delle entrate di quota capitale, invece, l'Ente ritiene di non adeguare ulteriormente l'importo degli oneri incassati per i permessi da costruire i quali, dopo le precedenti variazioni, sono stanziati in bilancio per una cifra pari ad € 305.000, cifra che appare congrua rispetto agli accertamenti ad oggi effettuati, considerate anche le fidejussioni a garanzia degli incassi rateizzati.

Sul fronte delle spese l'Ente, con le variazioni positive e negative della presente manovra, ha operato principalmente un assestamento delle spese stanziato in precedenza, un'allocazione della spesa per adeguamento delle competenze del personale in seguito all'approvazione del nuovo C.C.N.L. ed una piccola allocazione alla spesa corrente per proventi di quota libera di violazioni al CDS.

Sul lato delle spese d'investimento, invece, la manovra viene quasi totalmente a determinarsi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate da violazioni al CDS, pari ad € 450.000, previa suddivisione e rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 285/1992 art.208.

Ovviamente la situazione di pareggio di parte capitale non desta particolari preoccupazioni, considerato che l'equilibrio è raggiunto in base al vincolo esistente tra investimento e fonte di finanziamento, in quanto la spesa non è attivata fino a che non viene accertata la relativa fonte di finanziamento.

La manovra non interessa gli anni 2019 e 2020, per i quali vengono confermati ed assestati gli stanziamenti effettuati in precedenza.

Relativamente alla valutazione, atta ai fini della verifica circa la congruità e coerenza della salvaguardia degli equilibri di bilancio, si evidenzia quanto di seguito.

In riferimento alle entrate non ricorrenti, o comunque soggette a minore stabilità (recupero sanzioni CDS, recupero evasione, ecc...), il Revisore raccomanda un costante e mirato monitoraggio, anche nelle ultime settimane dell'anno.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione si rimanda alle considerazioni effettuate in precedenza ed all'attestazione di congruità del responsabile dei servizi finanziari e delle attestazioni circa gli equilibri di ogni responsabile per ciascun servizio, pur raccomandando di dar seguito a quanto osservato dal sottoscritto.

Il Revisore, visionato il materiale messo a disposizione da parte dell'Ente, ha verificato come alla data del 20 novembre 2018 gli accertamenti e le riscossioni contabilizzate, relative al 2018, siano le seguenti:

IMU competenza: Stanziato € 2.101.853,57 dopo la variazione; Accertato € 1.032.794,85; Riscosso contabilizzato € 1.032.794,85; Rimanenza: 1.069.058,72. Considerato il rimanente da accertare ed incassare, il dato previsionale appare congruo rispetto al fatto che detta rimanenza è pressoché pari al 50% della somma stanziata, somma dunque teoricamente in linea considerata l'imminente scadenza del saldo 2018. Si invita l'Ente, in sede di accertamento della rimanente quota, ad accertare tali somme sino alla data di approvazione del rendiconto senza la generazione di residui alcuni su detto capitolo di entrata.

IMU a residuo: Stanziato € 695.199,82; riscosso contabilizzato € 570.029,70. Si rimanda al parere del sottoscritto reso in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio del luglio scorso ed a quanto detto in precedenza, ribadendo che la posta in esame è rappresentata da IMU da evasione degli anni precedenti, e, come già rilevato, la stessa avrebbe dovuto trovare collocazione in un capitolo apposito, nonché essere rilevata con modalità di accertamento per competenza e, infine, sottoposta alla verifica del FCDE.

Ciò in quanto, con l'introduzione della contabilità armonizzata, l'IMU di periodo non dovrebbe mai generare residui attivi o, al massimo, generarli solo da un punto di vista contabile e solo per importi accertati ed incassati entro la data di approvazione del rendiconto.

Addizionale Comunale Irpef di competenza: Stanziato € 941.000; accertato € 847.222,16, riscosso contabilizzato € 847.222,16; Rimanenza € 93.777,84. Al riguardo gli uffici hanno riferito al sottoscritto che, alla data odierna, considerate le regolarizzazioni dei provvisori di entrata da effettuare, residuerebbero circa € 57.000 quali importo di rimanenza stanziata da accertare ed incassare sino alla fine dell'anno, importo che dunque renderebbe la previsione di bilancio apparentemente congrua ed attendibile.

TARI competenza: Stanziato € 2.088.739,33; accertato 1.391.723,67; riscosso contabilizzato € 444.331,91; Disponibilità da contabilizzare € 697.015,66; Rimanenza € 947.391,76. A tal riguardo si segnala che per il pagamento dell'imposta sono state previste 3 rate, l'ultima della quali è ancora in scadenza, pertanto, anche alla luce dell'adeguamento della tariffa di parte variabile effettuata a luglio e dell'incremento ivi previsto, la situazione pare congrua ed in equilibrio. Si raccomanda di procedere ad una rapida e completa contabilizzazione sia della rata in scadenza che della precedente rata al fine di avere un quadro maggiormente aggiornato;

Tari a residuo: Stanziato € 2.331.272,37; accertato € 2.331.272,37; riscosso contabilizzato € 639.957,85; Rimanenza € 1.691.314,52.

Recupero evasione tributi locali a residui: Stanziato € 574.159,01; accertato € 574.159,01, riscosso contabilizzato € 225.293,93.

Evasione violazione al CDS: Stanziato € 940.353,04; accertato € 940.353,04; riscosso contabilizzato € 12.992,89.

Preso atto delle principali poste di entrata, il Revisore osserva che si continua a registrare, alla stregua dei periodi precedenti, una importante criticità nella riscossione delle entrate derivanti da sanzioni al CDS iscritte a ruolo come residui attivi, e questo dato, preso assieme alle previsioni di competenza di detta posta, deve essere necessariamente attentamente monitorato e considerato; si assiste, alla stregua di quanto appena detto, anche un ridotto, seppur migliore, andamento della riscossione dell'evasione tributaria a residuo.

Relativamente agli investimenti, si ricorda all'Ente che l'equilibrio riferito ad essi deve essere immanente per sua natura, in quanto ogni entrata deve trovare una speculare voce in uscita e, soprattutto, ad ogni investimento deve essere associata una fonte di finanziamento, in difetto della quale nessuna spesa può essere attivata.

Si invita pertanto l'Ente a tenere sempre in debita considerazione quanto sopra rappresentato.

Infine si apprezza che la situazione risultante dalla Tesoreria, alla data odierna, evidenzia un valore confortante del saldo disponibile, pari ad € 3.636.012,28.

Il Revisore Unico, pertanto, richiamando i controlli esperiti e le attestazioni ricevute, prende atto del fatto che, con gli interventi correttivi previsti dalla presente manovra, vengono garantiti gli equilibri del bilancio grazie all'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui e perciò, rimandando ai dati numerici presenti all'interno degli allegati di cui alla presente manovra, attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- viste le dichiarazioni circa l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018, 2019 e 2020;

esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta, pur tenuto conto di tutte le osservazioni ed indicazioni espresse in precedenza, alla quali si invita l'Ente a dare **celermente e concretamente seguito**.

Letto, confermato, sottoscritto.

Fucecchio, lì 26/11/2018